



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Modena, 13.10.2014

**SINDACI COMUNI PROVINCIA
LORO SEDI**

**SEGRETARI COMUNI PROVINCIA
LORO SEDI**

**PRESIDENTE UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA**

**QUESTORE
MODENA**

**COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
MODENA**

**COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA MODENA**

**SEGRETARI PROVINCIALI
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI**

**ORGANI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI**

OGGETTO: Elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna di domenica 23 novembre 2014.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Con riferimento al turno di elezioni di cui all'oggetto, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'art.1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare di questa Direzione centrale n. 4/2014).

Ciò premesso, le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 21 ottobre a giovedì 23 ottobre 2014**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Le assegnazioni degli spazi per l'affissione della propaganda diretta ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni regionali devono prevedere spazi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, analogamente a quanto avveniva in applicazione della normativa statale per le liste regionali.

Affinchè i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale) comunicheranno tempestivamente le proprie decisioni alle Prefetture-UU.TT.G. competenti.

2. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 ottobre, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 24 ottobre 2014**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

5. Soppressione delle agevolazioni postali. Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)

L'art. 18, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° giugno 2014, delle tariffe postali agevolate di cui agli artt. 17 e 20 della legge n. 515 del 1993.

Si evidenzia, altresì, che, ai sensi degli artt. 18 e 20 della richiamata legge n. 515 del 1993, e successive modificazioni, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

6. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, si rappresenta che la Commissione Parlamentare per l'Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha reso noto che alle elezioni in oggetto si applicano le disposizioni di cui alla propria delibera n. 4 del 2 aprile 2014 (G.U. n. 79 del 4 aprile 2014), recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014*".

Analogamente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiamato, per le elezioni del 23 novembre p.v., le disposizioni contenute nella propria delibera n. 140/14/CONS, (G.U. n. 79 del 4 aprile 2014) diramata per le medesime elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte di domenica 25 maggio 2014.

7. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 8 novembre 2014 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 23 novembre 2014), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

8. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 22 novembre 2014 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

p. IL PREFETTO t.a.
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Scognamiglio)